

ATTI PARLAMENTARI

Per i Van-Dyck di Genova.

Il Ministero, appena il 26 febbraio u. s., ebbe notizia dell'esodo da Genova — di cui fu dato cenno nel precedente numero del Bollettino — dei sette ritratti di A. Van-Dyck appartenenti alla famiglia Cattaneo della Volta di quella città, inviò a Genova il dott. Valentino Leonardi, Segretario nella Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti, e provvide per la denuncia della clandestina esportazione al Procuratore del Re presso il Tribunale di Genova.

I fatti relativi alla vendita, e all'azione prima e dopo svolta dal Ministero, furono riassunti nella risposta data dall'on. Ciuffelli, sottosegretario di Stato per la P. I., all'on. P. Guastavino, il quale aveva interrogato il Ministro della P. I.: « 1° per sapere quali provvedimenti intenda adottare onde impedire il continuo esodo dei tesori d'arte dall'Italia; 2° per sapere se i quadri di Van Dyck appartenenti alla famiglia Cattaneo Della Volta, già esistenti in un palazzo di Genova, hanno, come si afferma insistentemente, preso la via dell'estero; 3° per conoscere la ragione per cui non sarebbero catalogati fra le opere d'arte contemplate dalla legge; 4° per sapere se, nel caso che la vendita di detti Van Dyck sia illegale, il Governo abbia provveduto al loro sequestro; 5° per proporre che il Governo proceda alla nomina d'una Commissione di artisti, la quale nel minor tempo possibile compili un catalogo completo di quante opere d'arte di maggiore importanza sono in Italia; 6° perchè, infine, il Governo presenti opportuna proposta di legge onde aumentare il fondo destinato all'acquisto di opere d'arte ».

S. E. l'on. Ciuffelli sottosegretario di Stato per l'Istruzione pubblica nella seduta del 16 marzo u. s. così rispose: « Come la Camera ha udito, il collega Guastavino non ha rivolto al Ministro una semplice interrogazione, ma una serie di domande che, prendendo le mosse da un fatto speciale, doloroso e deplorato, si estendono a quasi tutta l'Amministrazione delle Belle Arti, all'intero problema della conservazione del nostro patrimonio artistico e storico.

La Camera, quindi, mi vorrà perdonare, se parlerò meno brevemente del consueto; tanto più che si tratta di un argomento di vivo e generale interesse. Dirò ciò che risulta al Ministero intorno alla vendita ed al temuto trafugamento dei bellissimoi dipinti del grande pittore fiammingo, e risponderò poi alle domande del collega Guastavino, accennando anche ai propositi ed agli atti del Ministro, per ciò che concerne l'Amministrazione delle Antichità e delle Belle Arti.

I ritratti dipinti dal Van Dyck, venduti a Genova dagli eredi Cattaneo Della Volta, erano sette; furono venduti, nei primi di gennaio ultimo, a certo Antonio Monti, che dichiarò di essere residente a Ferrara, pel prezzo di due milioni e mezzo. La condizione, per così dire, giuridica dei bellissimoi dipinti era questa: che essi non erano elencati nel catalogo degli oggetti di sommo pregio e quindi potevano essere venduti in Italia, ma non potevano esserne esportati, senza il consenso dell'Ufficio di esportazione, e senza il pagamento della tassa progressiva di esportazione, la quale in questo caso raggiungeva il 20 per cento *ad valorem*, e perciò ammontava alla cifra tonda di mezzo milione di lire.

Fino dai primi di novembre, il Ministero della istruzione ebbe privata notizia che, per il fatto della divisione della proprietà degli eredi Cattaneo, i dipinti del Van Dyck correvano pericolo di essere venduti, e concepì il sospetto che questi quadri potessero essere mandati all'estero. Perciò con telegramma del 9 novembre espresse questo timore e fece presente questo pericolo alla prefettura di Genova, interessandola a procurarsi esatte notizie intorno al numero, al soggetto, al valore di questi quadri. La risposta del prefetto fu rassicurante, pervenne poco dopo ed in sostanza è la seguente: I preziosi quadri del Van Dyck posseduti dalla famiglia dei marchesi Cattaneo Della Volta non corrono pericolo alcuno di vendita e tanto meno di esportazione all'estero. Ciò tenuto conto delle condizioni finanziarie dei proprietari, come pure delle loro famigliari tradizioni.

Io debbo soggiungere che questa opinione del prefetto era generalmente condivisa dalla cittadinanza genovese, la quale stentava a credere che persone fra le più facoltose, fra le più nobili della Superba, volessero privarsi, volessero privare le loro famiglie e la città loro di questi invidiati

capolavori, dei ritratti dei loro maggiori, che per tre secoli erano stati gelosamente custoditi negli aviti palazzi.

Ad ogni modo il Ministero rinnovò alla Prefettura le raccomandazioni di invigilare e di procurarsi e mandare esatte notizie intorno ai quadri in discorso; ma pur troppo queste notizie non giunsero se non insieme a quelle dell'avvenuta vendita.

Il Ministero inviò subito a Genova un intelligente funzionario della Direzione generale di belle arti, con il compito di assumere e riferire tutte le informazioni che poteva raccogliere intorno al fatto, intorno a questa vendita, di farne denuncia all'autorità giudiziaria e di coadiuvare tanto questa quanto l'autorità politica nella azione da spiegarsi per impedire il trafugamento, nel caso che esso non fosse stato consumato, e per punire i colpevoli del contrabbando, nel caso, purtroppo temuto, che fosse già avvenuto.

Ma un altro compito fu pure fatto adempiere dal Ministero, il quale inviò a Genova il direttore dell'ufficio regionale dei monumenti di Torino e il direttore della pinacoteca di Torino: il compito cioè di accertare se tra i quadri rimasti presso gli eredi Cattaneo ve ne fossero altri di valore, dei quali dovesse essere impedita l'esportazione. Questo accertamento fu fatto, ed in seguito alla relazione tecnica che il Ministero ha avuto, si sono presi provvedimenti perchè alcuno di quei quadri, riconosciuto pregevole, venga iscritto d'urgenza nell'elenco degli oggetti di sommo pregio, in modo che non possa essere venduto ed esportato. Frattanto per i quadri già venduti, con le denunce e le notizie date dal Ministero, l'autorità giudiziaria è stata messa in grado di promuovere una duplice azione: un'azione penale ed un'azione civile.

L'azione penale, relativa al temuto trafugamento ed alla frode per la non pagata tassa di esportazione, che, come ho detto, ammonta ad una somma ingente; l'azione civile, perchè si crede che la vendita, la quale in parte è avvenuta nell'interesse di minorenni, sia stata fatta senza la prescritta autorizzazione del tribunale.

Comprenderà la Camera come riguardo a questa duplice azione, allo stato delle cose, io non possa, prima dell'esito del giudizio, prima cioè che i giudizi si svolgano, dire di più; come di più non posso dire riguardo alle indagini, che si sono fatte e si fanno tuttora, riguardo alle persone che hanno preso parte a questa vendita e ai luoghi in cui i quadri furono trasportati. Ma, ad ogni modo, il fatto che, dopo le indagini eseguite e dopo l'impressione che la vendita ha prodotto a Genova e fuori, questi quadri rimangono occulti e non si dichiara dove si trovano, dimostra chiaramente che noi siamo di fronte ad un reato, e perciò l'autorità giudiziaria potrà procedere con la massima energia, con tutti i mezzi che la legge ad essa dà e che non sempre sono consentiti alla autorità politica ed amministrativa. Nel giudizio penale che si è promosso, il Ministero della pubblica istruzione si costituirà parte civile.

Con l'esposizione dei fatti io ho risposto implicitamente ad alcune domande del collega Guastavino, il quale però mi ha rivolto altri punti interrogativi. Egli domanda la ragione per la quale non siano state catalogate fra le opere di sommo pregio quelle vendute.

Questo catalogo fu compilato nel 1903 da una apposita Commissione. Io non posso ora precisare al collega Guastavino quali furono i criteri seguiti dalla Commissione, la quale era composta di uomini competentissimi, come il nostro collega Molmenti, Adolfo Venturi e Corrado Ricci; ma posso dirgli che la ragione principale, se non unica, per cui i quadri non furono catalogati è questa, che i quadri erano tenuti celati, che non era permesso di vederli, che nè il pubblico nè gli artisti potevano accedere nel palazzo ove si trovavano, sicchè mancavano dati sicuri intorno ad essi, mancavano quelle indicazioni che avrebbero permesso alla Commissione di iscriverli nel catalogo delle opere di sommo pregio.

Noi ci troviamo di fronte a questa contraddizione, che, per essere iscritti nell'elenco delle opere di sommo pregio, i quadri debbono essere veduti, giudicati e descritti, mentre è vietato l'accesso nelle case dei privati, in cui i quadri sono conservati, se prima non sono i quadri stessi catalogati!

Questa, se non è una vera contraddizione, è certo una lacuna, sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, anche perchè nella prossima discussione della proposta di legge, che è già dinanzi al Parlamento, sulla conservazione degli oggetti di antichità e di belle arti, voglia determinare bene di quali facoltà si debbano valere gli uffici d'arte e l'autorità politica per assicurare la conservazione del nostro patrimonio artistico. Bisogna che anche il paese sappia fin dove si vuol giungere, fin dove si può provvedere per questa conservazione.

Ma l'onorevole Guastavino domanda anche che si nomini una Commissione di artisti con l'incarico di compilare un catalogo completo di quante opere d'arte di grande importanza sono in Italia.

Infine egli domanda che sia aumentato il fondo destinato all'acquisto delle opere d'arte. Ebbene,

io sono lieto di ricordargli che questi suoi desideri sono già stati ampiamente soddisfatti dal Governo, il quale ha appunto proposto di stanziare un apposito fondo per la compilazione del catalogo generale degli oggetti di antichità e di arte, ed ha inoltre proposto di accrescere grandemente e in vari modi il fondo destinato agli acquisti di oggetti di belle arti.

Credo quindi di poter rilevare in via generale che all'attuale Ministero non si può rivolgere l'addebito di trascurare l'Amministrazione delle Belle Arti, di non preoccuparsi abbastanza della conservazione dei nostri tesori artistici e storici.

Infatti nel breve tempo, da che l'attuale Ministro è alla Minerva, ha nominato, facendo un'ottima scelta, il Direttore generale delle Belle Arti, che mancava da molto tempo, e che pure era necessarissimo; ha migliorato la disciplina ed ha represso le negligenze del personale degli Uffici di Antichità e Belle Arti con provvedimenti giusti ma rigorosi, come da molto tempo non si prendevano e che gioveranno come esempi salutari.

Ha, come ho detto, aumentato la dotazione annua per l'acquisto degli oggetti di antichità e di arte, portandola da 200 a 300 mila lire; ha definito i progetti di legge fondamentali per l'Amministrazione, che sono già dinanzi alla Camera e pronti per la discussione.

Infine il Ministero ha proposto la costituzione di quel così detto Monte delle Belle Arti, per il quale vengono stanziati 5 milioni, le cui rendite, ed in caso di necessità e di acquisti eccezionalmente importanti anche il capitale, possono essere adoperate allo scopo di comprare oggetti di antichità e di arte, allo scopo di far sì che non rimanga una vana ombra o talvolta una dura imposizione quel diritto di prelazione che lo Stato bisogna che qualche volta eserciti veramente per impedire che i privati vendano e facciano esportare i loro oggetti.

Infine ho pure detto all'on. Guastavino come si sieno stanziati nel nuovo bilancio 40 mila franchi per il catalogo generale degli oggetti di antichità e di arte, catalogo veramente indispensabile, perché, oltre ad indicare la condizione, il numero ed il carattere degli oggetti, deve pure chiaramente indicare le persone e gli enti che li custodiscono. Esso dunque sarà efficacissimo mezzo per determinare le responsabilità, per impedire quindi le vendite, i trafugamenti e i furti che tutti deploriamo.

Mi pare dunque che il Ministro possa dire che più delle parole questi suoi atti e fatti provino la sua cura gelosa ed operosa per la custodia e la buona amministrazione del prezioso e glorioso patrimonio artistico e storico della Nazione.

*
* *

Il quadro di cui, su parere della Commissione speciale (art. 86 R. D. 17 luglio 1904, n. 431) composta del comm. Arch. Alfredo D'Andrade, del conte cav. Alessandro Baudi di Vesme e del cav. avv. Gaetano Poggi, fu predisposta la notificazione del sommo pregio è il « Ritratto di Dama col Ventaglio » esistente in una delle sale del palazzo Cattaneo.

La causa civile intentata dal P. M. presso il Tribunale di Genova, diretta ad ottenere l'annullamento della vendita dei sette quadri per omessa autorizzazione del Tribunale Civile in un'alienazione di beni mobili di minorenni, è fissata per il 15 del corrente mese di aprile.

Provvedimenti per la città di Roma.

Dal Disegno di legge contenente i provvedimenti per la città di Roma, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 12 marzo 1907, togliamo le seguenti disposizioni che più direttamente si riferiscono alle antichità e belle arti e alla pubblica istruzione:

Zona monumentale.

ART. 16. — Il Governo del Re è autorizzato ad espropriare entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge i terreni e i fabbricati facienti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, compresi quelli che erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211.

È anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte, Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.

ART. 17. — Le indennità di espropriazione saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

In ogni caso non si terrà conto del valore del sottosuolo e del valore archeologico, e i fondi si apprezzeranno nella condizione in cui si trovavano in forza del vincolo legale.

Per le opere eseguite volontariamente contro le disposizioni della legge 7 luglio 1889, n. 6211, non essendo dovuta alcuna indennità, i proprietari avranno solo il diritto di togliere il materiale senza pregiudizio delle opere di pubblica utilità.

ART. 18. — Una Commissione nominata con decreto reale, composta di due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, di un rappresentante del Ministero del Tesoro, di un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici e di un rappresentante del Comune di Roma designati dal Consiglio comunale, è preposta alle opere della zona monumentale e rappresenta lo Stato e il Comune di Roma in tutti gli atti relativi alle espropriazioni e alla preparazione dei piani, alla esecuzione dei lavori, alla stipulazione dei contratti, ai giudizi attivi e passivi.

L'ufficio di membro della Commissione è gratuito.

Con decreto reale saranno stabiliti i poteri della Commissione e le norme pel suo funzionamento.

ART. 19. — Per le espropriazioni e la esecuzione delle opere della zona monumentale e pel funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di lire 6,000,000, oltre alle somme che si ricaveranno:

- a) dal contributo di cui all'articolo 13 della presente legge;
- b) dal residuo del fondo stabilito dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509;
- c) dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni degli stabili espropriati.

ART. 20. — La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della Pubblica Istruzione la somma di lire 6,000,000.

Istituto artistico industriale.

ART. 22. — È istituita in Roma una scuola professionale artistica industriale sotto il titolo di « Istituto nazionale artistico industriale di S. Michele ».

ART. 23. — Nel bilancio per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1907-908, sarà stanziata la somma di lire 150,000 per contributo alle spese di impianto e di mantenimento dell'Istituto artistico nazionale e per l'incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto stesso.

ART. 24. — All'Istituto nazionale artistico industriale sono assegnati il personale, il materiale didattico e tecnico, le dotazioni pecuniarie e le altre attività, compresi i contributi di qualsiasi specie, di cui sono forniti la regia calcografia ed il museo artistico industriale di Roma, salvo per questo ultimo istituto quanto è disposto dall'articolo 14 del regio decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII (parte supplementare) che approva l'ordinamento dell'Istituto stesso. I proventi della regia calcografia continueranno ad esser versati al Tesoro dello Stato.

All'Istituto nazionale sono pure assegnati i locali ed il materiale destinati fin qui dall'ospizio di S. Michele a scopo d'istruzione professionale, nonchè i contributi che l'ospizio a questo fine percepisce.

A favore dell'Istituto nazionale sarà iscritta annualmente nel bilancio dell'ospizio di S. Michele la somma che l'ospizio medesimo ha erogato in media nell'ultimo quinquennio pel mantenimento delle scuole professionali, delle officine e dei laboratori.

Saranno inoltre assegnati all'Istituto nazionale, quando siano resi disponibili, i locali attualmente occupati nell'ospizio di S. Michele dalle comunità vecchi e vecchie.

Nel caso che si provveda al ricovero, in altri locali, delle due suddette comunità, per il mantenimento di esse sarà staccata dal patrimonio dell'ospizio di S. Michele tanta rendita pubblica, quanta corrisponde alla somma che l'ospizio ha erogato in media nell'ultimo quinquennio per il mantenimento delle comunità predette.

Salvo la proprietà all'ospizio dei locali come sopra assegnati in uso all'Istituto nazionale, resta a carico di questo tanto l'adattamento quanto la manutenzione dei medesimi.

Le collezioni di stampe rare e tutto il patrimonio artistico della regia calcografia, rimangono in proprietà dello Stato, il quale provvederà alla loro conservazione.

ART. 25. — Al mantenimento dell'Istituto nazionale concorrono i contributi della provincia, del Comune e della Camera di commercio di Roma.

Qualora il Comune di Roma municipalizzi l'energia elettrica, dovrà cedere al prezzo del costo di produzione l'energia occorrente all'Istituto nazionale, sia per la illuminazione, sia per i bisogni dei laboratori e delle officine.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale concorreranno pure le contribuzioni e gli assegni eventuali di altri Enti o di privati, le tasse scolastiche, i proventi dei laboratori e delle officine di ogni specie da esso dipendenti.

ART. 26. — L'Istituto è posto alla diretta dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio che eserciterà la vigilanza e la tutela sul medesimo, sia nei riguardi didattici e tecnici, sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale, con le norme in vigore per le scuole professionali

ART. 27. — L'Istituto sarà amministrato da una Commissione costituita nel modo che verrà indicato nei regolamenti di cui all'articolo successivo.

Nella Commissione dovranno essere rappresentati tanto i Ministeri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, quanto la provincia, il comune e la camera di commercio di Roma e l'ospizio di San Michele, il quale avrà non meno di due rappresentanti.

La calcografia, la relativa scuola d'incisione e la scuola degli arazzi, per quanto riguarda il procedimento tecnico-artistico, saranno sottoposte alla vigilanza di una Commissione speciale, nominata dal Ministero della pubblica istruzione. Alla Giunta superiore di belle arti resta riservato di disporre degli assegnamenti stanziati in bilancio per commettere ed acquistare stampe ed arazzi.

ART. 28. — Con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto reale sopra proposta dei ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti gli Enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale, saranno stabilite le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.

ART. 29. — Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando per effetto della presente legge o per successiva nomina nei ruoli del regio Istituto nazionale prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso l'Istituto nazionale abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico del 21 febbraio 1905, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'Erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo e in base alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso il regio Istituto nazionale sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità di speciale regolamento.

ART. 30. — È fatta facoltà all'ospizio di San Michele di accogliere in qualità di convittori ed in base a rette da stabilirsi, giovanetti che dal Governo, dalle provincie, dai comuni del Regno e da Enti morali fossero inviati a Roma per frequentare i corsi dell'Istituto nazionale, con le norme e nei limiti che saranno stabilite dal regolamento.

Edifici universitari e sistemazione delle Terme Diocleziane.

ART. 31. — Per la sistemazione dell'Università di Roma e degli istituti annessi è autorizzato un primo fondo straordinario di 3,000,000 di lire, da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-1907 e da ripartirsi con decreto reale proposto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro fra le opere indicate nell'allegato B.

ART. 32. — È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 450,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-1907 e da destinarsi alle spese per l'espropriazione e sistemazione delle Terme Diocleziane.

Anfiteatro Corea.

Nella Convenzione annessa al progetto di Legge (allegato C.) veniva inoltre stabilito quanto segue:

ART. 5. — Il Comune di Roma cede al Demanio dello Stato il palazzo già Caserma Cimarra e si impegna a fornire per conto dello Stato e gratuitamente all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata un'area in località da stabilirsi per costruirvi la sede di quel ricovero.

Il Demanio, dal canto suo, è autorizzato a cedere al Comune di Roma l'anfiteatro Corea, che il Comune stesso si obbliga a conservare integro nella sua parte monumentale sotto la vigilanza del Governo.

Il Demanio concede altresì al Comune di Roma l'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castel Fusano e la sponda sinistra del Tevere, riservando allo Stato il diritto esclusivo di procedere in ogni tempo ed in qualsiasi punto della zona stessa a scavi archeologici.
